

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

156 – 15403 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AIA RILASCIATA CON D.D. N. 105-19165/2015 DEL 29/06/2015:
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTO: AGRIGARDEN AMBIENTE s.r.l.

SEDE LEGALE: C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 92, COMUNE DI TORINO

SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ VESPIA, COMUNE DI CASTELLAMONTE

C.F./P.IVA.: 11103230014

POS. n. 001553

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato il provvedimento di AIA, comprensivo dell'autorizzazione del Progetto di Completamento e di Ampliamento della discarica sita in località Vespia nel Comune di Castellamonte.

Con nota del 05/11/2015 (prot. CMTTo n. 166625/BA4 del 23/11/2015), la società Agrigarden Ambiente s.r.l. ha presentato una comunicazione di aggiornamento dell'AIA chiedendo l'integrazione dell'elenco dei rifiuti smaltibili presso la discarica.

Con nota protocollo n. 182162/LB7/GLS/SR del 22/12/2015, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato l'inizio del procedimento di aggiornamento di AIA e contestualmente ha chiesto alla società Agrigarden Ambiente s.r.l. alcuni chiarimenti. Nella nota è stato chiesto al Comune di Castellamonte, all'ARPA Dipartimento di Torino ed all'ATO-R, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dei chiarimenti, di provvedere alla trasmissione delle osservazioni di competenza.

Con nota protocollo n. 74 del 30/04/2016 (prot. CMTTo n. 55362/BA4 del 04/05/2016), la società Agrigarden Ambiente s.r.l. ha trasmesso i chiarimenti richiesti. Rispetto a quanto comunicato con la nota del 05/11/2015, la società ha richiesto di integrare anche l'elenco dei rifiuti utilizzati come materiale di ingegneria con il rifiuto identificato con codice CER 170604 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603.*

Con nota protocollo n. 9369 del 07/06/2016, l'ATO-R ha trasmesso le proprie osservazioni.

Con nota protocollo n. 50380 del 14/06/2016, l'ARPA Dipartimento di Torino ha trasmesso le proprie osservazioni.

Premesso altresì che:

La società Agrigarden Ambiente s.r.l. con nota del 06/07/2015 (prot. CMTTo n. 99261/BA4 del

08/07/2015) ha dato riscontro alla protocollo n. 42459/LB7/GLS/SR del 20/03/2015 della Città Metropolitana di Torino con la quale è stata richiesta la trasmissione, entro il 07/07/2015, degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I al decreto ministeriale del 13 novembre 2014, prot. 272. Con la nota del 06/07/2015, la società Agrigarden Ambiente s.r.l. ha comunicato che, sulla base di quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa, non risulta necessario procedere alla elaborazione della relazione di riferimento.

Il D.Lgs. 46/2014 (normativa di Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - IED), in relazione alla dichiarazione annuale E-PRTR di cui al D.P.R. n. 157/2011, ha introdotto, all'art. 30, specifiche sanzioni per il mancato o tardivo invio delle suddette dichiarazioni, dichiarazioni che devono successivamente essere validate dalla Città Metropolitana di Torino e trasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute. Pertanto è necessario integrare il report annuale (relazione annuale) con un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Con D.G.R. n. 44-3272 del 09/05/2016 (pubblicata sul BUR n. 19 del 12/05/2016), la Regione Piemonte ha emanato il *Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)* da parte dell'ARPA Dipartimento di Torino e pertanto verrà adeguato il contenuto della sezione 6) dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, contenente le *prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vespia, Comune di Castellamonte: Gestione Operativa*.

Considerato che:

L'ATO-R, con nota protocollo n. 9369 del 07/06/2016, ha comunicato che, sulla base della documentazione acquisita e per quanto di propria competenza, non ha nulla da rilevare in merito.

L'ARPA Dipartimento di Torino, con nota protocollo n. 50380 del 14/06/2016, ha comunicato che, sulla base della documentazione acquisita, le seguenti considerazioni:

- codici 20 03 04 (*fanghi delle fosse settiche*) e 10 01 23 (*fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22*) si ritiene che queste tipologie di rifiuti, comunemente estratti e movimentati attraverso l'utilizzo di apparati di pompaggio non presentano, nella generalità dei casi caratteristiche tali da consentire il rispetto dei Criteri di ammissibilità in discarica che prevedono (ai sensi dell'art. 6 comma 3 DM 27.09. 2010) una percentuale di secco superiore al 25%. Tali rifiuti sono comunemente avviati al trattamento con idonei processi di depurazione delle acque. Nel caso specifico riteniamo inoltre che la particolare conformazione delle aree di smaltimento e le difficoltà di drenaggio del percolato già evidenziate in diverse aree della Discarica in oggetto, renderebbero notevolmente difficoltose le operazioni di gestione di questo rifiuto.

- 17 06 04 (*materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03*) per questo rifiuto viene richiesta l'integrazione dei codici utilizzati, in luogo di materiale di cava, come materiale di ingegneria per la realizzazione di specifiche operazioni presso la discarica. Le informazioni tecniche fornite non specificano la

tipologia di impiego presso l'impianto e le conseguenti caratteristiche tecniche necessarie che dovrebbero in ogni caso risultare comparabili a quelle presentate dal materiale vergine sostituito dal rifiuto. In assenza di tali indicazioni e certificazioni l'istanza non può essere valutata.

- Rifiuti di natura polverulenta (tipologie 10 01 e 10 11) come già anticipato dagli Uffici della Città Metropolitana nella nota di richiesta di integrazioni, in conformità con quanto prescritto in altri impianti operanti in ambito provinciale, al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza durante le operazioni di movimentazione e abbancamento, si rende necessario prevedere il confinamento di questi rifiuti di natura polverulenta in opportuni contenitori (big bags).

Non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Castellamonte.

Dall'istruttoria condotta da parte di questi Uffici e sulla base di quanto trasmesso dall'ARPA Dipartimento di Torino, non emergerebbero elementi ostativi a quanto proposto fatto salvo quanto segue:

- alcune tipologie richieste di rifiuti saranno ammesse in discarica con specifiche prescrizioni, con particolare riferimento ai rifiuti pulverulenti

- i rifiuti identificati dal codice CER 200304 *fanghi delle fosse settiche e CER 100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* non sono attualmente ammessi a smaltimento presso le discariche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Si ritiene che queste tipologie di rifiuti, comunemente estratti e movimentati attraverso l'utilizzo di apparati di pompaggio non presentano, nella generalità dei casi caratteristiche tali da consentire il rispetto dei Criteri di ammissibilità in discarica che prevedono (ai sensi dell'art. 6 comma 3 DM 27.09.2010) una percentuale di secco superiore al 25%. Tali rifiuti sono comunemente avviati al trattamento con idonei processi di depurazione delle acque. Nel caso specifico si ritiene inoltre che la particolare conformazione delle aree di smaltimento e le difficoltà di drenaggio del percolato già evidenziate in diverse aree della discarica in oggetto, renderebbero notevolmente difficoltose le operazioni di gestione di questo rifiuto

- il rifiuto identificato dal codice CER 170604 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603*, richiesto come materiale d'ingegneria, non è attualmente ammesso a tale uso presso le discariche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Torino. Tale possibilità potrà essere valutata a seguito della trasmissione da parte della società di idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche geotecniche, analitiche e merceologiche del rifiuto, caratteristiche che dovrebbero in ogni caso risultare comparabili a quelle presentate dal materiale vergine sostituito dal rifiuto

Sulla base di quanto riportato in premessa, si rende necessario apportare delle modifiche a quanto indicato nella sezione 5) dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 come di seguito riportato:

- integrare la relazione annuale con la trasmissione di un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento nonché modificare l'attuale data di presentazione della suddetta relazione spostando la sua presentazione dal mese di gennaio al mese di aprile, mese entro il quale

è necessario da parte della società provvedere alla presentazione della dichiarazione E-PRTR, se dovuta

- indicare il riferimento normativo (D.G.R. n. 44-3272 del 09/05/2016) con il quale la Regione Piemonte ha definito le modalità di controllo da parte dell'ARPA Dipartimento di Torino per gli impianti ricadenti in AIA.

Rilevato che:

Dal punto di vista tecnico e gestionale, quanto richiesto dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l., non si configura come modifica sostanziale, secondo quanto riportato nella definizione di cui all'art. 5 lett. l-bis) del D.lgs. 152/2006 e smi. Questi Uffici non evidenziano elementi tecnici ostativi ad aggiornare la Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, prendendo atto dell'integrazione dell'elenco dei rifiuti ammessi a smaltimento presso la discarica con specifiche prescrizioni e limitazioni.

Per le motivazioni sopra riportate non si procederà all'integrazione dei rifiuti ammessi smaltimento con i codici CER 200304 *fanghi delle fosse settiche*, CER 100123 *fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* ed all'integrazione dei rifiuti ammessi come materiale d'ingegneria con codice CER 170604 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603*.

Si rende necessario modificare la sezione 5) dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 come sopra riportato.

L'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi prevede che, in caso di modifiche non sostanziali e ove lo ritenga necessario l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni. Per comodità di lettura si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione già rilasciata alla società, prendendo atto delle modifiche richieste ed inserendo ulteriori prescrizioni.

Ritenuto pertanto di:

Di aggiornare il provvedimento di AIA emanato con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 prendendo atto dell'integrazione dell'elenco dei rifiuti ammessi a smaltimento presso la discarica con specifiche prescrizioni e limitazioni. Per comodità di lettura sarà integralmente sostituita la sezione 3 dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 inerente *l'Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vespia, Comune di Castellamonte*.

Di non procedere all'integrazione dei rifiuti ammessi a smaltimento identificati dal codice CER 200304 *fanghi delle fosse settiche* e CER 100123 *fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* per le motivazioni sopra citate.

Di non procedere all'integrazione dei rifiuti utilizzati come materiale d'ingegneria con il rifiuto identificato dal codice CER 170604 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603* in assenza della trasmissione da parte della società di idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche geotecniche, analitiche e merceologie del rifiuto, caratteristiche che dovrebbero in ogni caso risultare comparabili a quelle presentate dal materiale vergine sostituito dal rifiuto

Di modificare la sezione 5) dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 come sopra riportato.

Di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015.

Rilevato altresì che:

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente di 60 giorni, come fissato dall'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i, recante "Le norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta, relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.

Il D.Lgs n. 36/2003, relativo all'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti".

Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Il Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento.

Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005".

La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 avente per oggetto "Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Il Regolamento Regionale n. 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e s.m.i, recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

La L.R. 44/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/1998.

La L.R. 24/2002 e s.m.i., recante le "Norme per la gestione dei rifiuti".

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. **di aggiornare** alla società Agrigarden Ambiente s.r.l. il provvedimento di AIA emanato con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, prendendo atto dell'integrazione dell'elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica in oggetto con l'osservanza di ulteriori prescrizioni e limitazioni.
2. **di sostituire** la sezione 3 dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 inerente l'*Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vespia, Comune di Castellamonte* con l'allegato al presente atto, costituente parte integrante dello stesso.
3. **di non procedere** all'integrazione del punto 4) della sezione 3 della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, relativo ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi in discarica con l'inserimento dei rifiuti identificati dal codice CER 200304 *fanghi delle fosse settiche e CER 100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* per le motivazioni citate nell'atto.
4. **di non procedere** all'integrazione del punto 3) della sezione 3 della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, relativo ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi in discarica come

materiale d'ingegneria, con l'inserimento del rifiuto identificato dal codice CER 170604 *materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603*, in assenza della trasmissione da parte della società Agrigarden Ambiente s.r.l. di idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche geotecniche, analitiche e merceologie del rifiuto, caratteristiche che dovrebbero in ogni caso risultare comparabili a quelle presentate dal materiale vergine sostituito dal rifiuto.

5. **di sostituire** il terzo paragrafo della sezione 6 dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 con quanto segue:

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA Dipartimento di Torino effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza stabilita dalla D.G.R. n. 44-3272 del 09/05/2016, l'ARPA Dipartimento di Torino verificherà:

- *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*
- *l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente*
- *almeno la qualità delle acque sotterranee e la verifica di gas nel sottosuolo esterno presso i punti identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo rev 4, aprile 2015 approvato con il presente atto.*

6. **di stabilire** che la relazione annuale di cui alla sezione 6) dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 sia trasmessa, a partire dall'anno 2017, entro il mese di aprile diversamente da quanto prescritto (mese di gennaio), al fine di permettere alla società Agrigarden Ambiente s.r.l. la trasmissione del documento richiesto al punto 7) del presente atto.

7. **di integrare** la relazione annuale di cui alla sezione 6) dell'allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015 con quanto segue:

10) un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.

8. **di dare atto** che, qualora fossero accertati dagli Enti di controllo effetti negativi sull'ambiente, ovvero molestie nei confronti della popolazione residente nell'area circostante la discarica, quale ad esempio la propagazione di polveri od odori sgradevoli, le tipologie di rifiuti ammesse in discarica potranno essere opportunamente adeguate o annullate, sulla base di quanto previsto all'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dispone le modalità di riesame dell'AIA.

9. **di dare atto** che la società Agrigarden Ambiente s.r.l. con nota del 06/07/2015 ha dato riscontro alla protocollo n. 42459/LB7/GLS/SR del 20/03/2015 della Città Metropolitana di Torino con la quale è stata richiesta la trasmissione, entro il 07/07/2015, degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui ai punti 1, 2 e 3

dell'allegato I al decreto ministeriale del 13 novembre 2014, prot. 272. Con la nota del 06/07/2015, la società Agrigarden Ambiente s.r.l. ha comunicato che, sulla base di quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa, non risulta necessario procedere alla elaborazione della Relazione di riferimento.

10. **di prendere atto** del pagamento delle spese istruttorie da parte della società Agrigarden Ambiente s.r.l., a seguito del presente atto di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

11. **di far salvo** quanto già prescritto con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 105-19165/2015 del 29/06/2015, per quanto non modificato dal presente atto.

12. **di disporre** la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Sindaco del Comune di Castellamonte, all'ARPA Dipartimento di Torino e all'ATO-R, per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data di ritiro innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

GLS/sr

Torino, 16/06/2016

Per Il Dirigente del Servizio
(dott. Edoardo GUERRINI)

IL DIRETTORE D'AREA
(dott.ssa Paola MOLINA)

ALLEGATO

SEZIONE 3: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Vespia, Comune di Castellamonte. Aggiornamento giugno 2016

1) L'ammissibilità dei rifiuti presso la discarica dovrà avvenire nei limiti imposti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 36/2003, dal Decreto Ministeriale del 27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e dalla D.G.R. n. 23-11602 del 15/06/2009, inerente i "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi". L'eventuale autorizzazione allo smaltimento presso la discarica di rifiuti non elencati come ammissibili nel presente allegato, potrà essere concessa mediante atto separato, previa istanza da parte della Società Agrigarden Ambiente srl, nella quale siano fornite precisazioni inerenti la provenienza e la caratterizzazione di detti rifiuti.

2) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti urbani** contrassegnati dai seguenti codici CER prodotti dal territorio della Città Metropolitana di Torino, nel rispetto di quanto indicato al punto 1 della presente sezione. Le procedure di controllo in ingresso dei rifiuti suddetti devono prevedere almeno l'applicazione delle verifiche proposte dalla Società Agrigarden Ambiente srl nel Piano di Gestione Operativa approvato.

200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200125	oli e grassi commestibili	limitatamente a quelli caratterizzati da uno stato fisico solido
200139	plastica	
200201	rifiuti biodegradabili	
200203	altri rifiuti non biodegradabili	
200301	rifiuti urbani non differenziati	
200302	rifiuti dei mercati	
200303	residui della pulizia stradale	
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	
200307	rifiuti ingombranti	

3) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti speciali non pericolosi** contrassegnati dal seguente codici CER, *esclusivamente per il loro utilizzo all'interno del perimetro della discarica medesima per le operazioni di copertura giornaliera, per la realizzazione di piste di accesso ai piazzali di scarico e per la realizzazione dello strato di regolarizzazione e di drenaggio del gas della struttura di copertura definitiva di cui alla sezione 4 dell'allegato al presente atto.* Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti. L'impiego dei suddetti rifiuti, all'interno della discarica, può essere effettuato limitatamente all'idoneità delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti stessi e con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la propagazione di polveri e molestie in genere, nonché ad

evitare eventuali danneggiamenti delle strutture della discarica. Tali rifiuti devono essere depositati, in attesa di utilizzo, in un'area appositamente definita e delimitata, in modo da rendere più semplice l'individuazione di tale materiale in fase di controllo.

I **rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure bonifica** non devono superare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell'allegato 5, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del D.lgs. n. 152/2006 e smi. È possibile accettare presso la discarica rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedure di bonifica ove, presso i siti medesimi, sia stato rilevato il superamento delle CSC indicate nell'allegato 5, tabella 1 stabilite per siti ad uso commerciale e industriale, solo qualora sia stato chiaramente definito nella documentazione progettuale presentata e approvata ai sensi dell'art. 242, ovvero dell'art. 249 in caso di procedura semplificate, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi che i rifiuti stessi provengano esclusivamente da una fase di bonifica o da un'area chiaramente perimetrata, presso la quale sia stato verificato, mediante indagini specifiche, il rispetto dei limiti di cui alle CSC indicate nell'allegato 5, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

I **rifiuti che non provengono da siti sottoposti a procedure di bonifica**, ma che sono caratterizzati da una componente terrosa con una frazione passante al vaglio 2 mm, devono garantire il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) indicate nell'allegato 5, tabella 1, colonna B del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

È altresì ammesso al conferimento presso la discarica il rifiuto speciale non pericoloso contrassegnato dal codice CER **16 01 03 pneumatici fuori uso**, esclusivamente per il suo utilizzo all'interno dell'area della discarica medesima come materiale d'ingegneria.

010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		**
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
170101	cemento		
170102	mattoni		
170103	mattonelle e ceramiche		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		**
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		**
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	** limitatamente a materiali derivanti da attività di costruzione, demolizione e ristrutturazione di immobili, non recuperabili	
200202	terra e roccia		

4) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i rifiuti speciali non pericolosi contrassegnati dai seguenti codici CER e nel rispetto di quanto indicato al punto 1 della presente sezione. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti. L'ammissione del rifiuto in discarica è subordinato alla dichiarazione, da

parte del produttore, che tale rifiuto costituisca la parte residuale risultante a seguito di una efficace organizzazione delle raccolte separate effettuate nel luogo di produzione. Qualora invece il conferitore si configurasse come impianto di trattamento rifiuti, questo deve essere in possesso di autorizzazione/iscrizione per l'esercizio di attività di recupero, e deve attestare, sotto la propria responsabilità che quanto conferito costituisce esclusivamente il residuo delle operazioni di selezione condotte.

020103	scarti di tessuti vegetali	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
030101	scarti di corteccia e sughero	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	**
030301	scarti di corteccia e legno	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118	**
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	**
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
150101	imballaggi di carta e cartone	
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	imballaggi compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	**
160119	plastica	
160120	vetro	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	**
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	**
170201	legno	
170203	plastica	
190501	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	
190503	compost fuori specifica	
190801	residui di vagliatura	limitatamente a quelli provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane
190802	rifiuti da dissabbiamento	
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
190812	rifiuti prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	**
190814	rifiuti prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	**

191204	plastica e gomma	
191205	vetro	
191208	prodotti tessili	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	**
200201	rifiuti biodegradabili	
200302	rifiuti dei mercati	
200303	residui della pulizia stradale	
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	

5) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i seguenti **rifiuti speciali non pericolosi**, contrassegnati dai seguenti codici CER **esclusivamente conferiti in appositi contenitori tipo big-bag**, con le limitazioni di cui agli artt 6 e 7 del D.lgs. 36/03, del Decreto del 27/09/2010 a meno che in fase di omologa non venga dichiarata, dimostrata e documentata, con la trasmissione di apposito campione (da conservare presso l'impianto), la natura non pulverulenta dello stesso. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti.

CER	Descrizione	
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	
100102	ceneri leggere di carbone	
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100104	**
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	**
101105	polveri e particolato	